

D.D.G. n. **REPERTORIO**
n. 592

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTO il DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO l'articolo 32 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio Regionale delle Miniere;
- VISTA la L.R. 03 luglio 2000, n. 14;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 7 giugno 2016, e i relativi allegati;
- VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016 che approva il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L.r. 07/05/2015, n. 9 Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e ss.mm.ii.", pubblicato sulla GURS n. 24 dell'1 luglio 2016, S.O.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3077 del 24.05.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ;
- VISTO il D.R.S. n. 330 del 31.05.2016, con la quale il Dirigente del Servizio 8 U.R.I.G. ha rigettato l'istanza della Società Electric Energy Clean Italia s.r.l., P. IVA 01738970894, con sede in Siracusa Via del Teatro n. 1, relativa al rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Campo Geotermico Eoliano";
- VISTO il ricorso gerarchico proposto in data 12.07.2016, assunto al prot. n. 26842 del 14.07.2016, dalla Società di cui al Visto precedente, con il quale è stato richiesto l'annullamento del D.R.S. n. 330 del 31.05.2016 e per l'effetto l'accoglimento della richiesta relativa al rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Campo Geotermico Eoliano";
- VISTA la nota prot. n. 31953 del 08.09.2016, comprensiva di allegati, con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia ha relazionato sul ricorso gerarchico di che trattasi;
- CONSIDERATO che dall'esame delle controdeduzioni fornite con il ricorso di che trattasi e dalla documentazione ivi allegata, non risulta che la Società ricorrente abbia fornito esaustiva documentazione tale da consentire l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto, oltre a quanto già rappresentato nel provvedimento di cui al D.R.S. n. 330 del 31.05.2016:
- il programma dei lavori, allegato all'istanza, per il conseguimento del permesso di ricerca, non è coerente con il provvedimento rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed

Ambiente ai fini della verifica di assoggettabilità ambientale di cui al D.A. n. 227/gab del 08.06.2015,

- il D.A. n. 227/gab del 08.06.2015, rilasciato dall'ARTA, risulta riportare quale soggetto proponente la Società K-Energy s.r.l., soggetto proponente differente dalla Società E.E.C. Italia s.r.l. richiedente il permesso di ricerca

- codesta Società non risulta possedere capitale sociale interamente versato pari ad € 120.000, quale capitale minimo previsto dal comma 4 del decreto direttoriale 22.03.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico per l'attribuzione di titolo minerario;

- il protocollo d'intesa stipulato tra la Società E.E.C. s.r.l. e la Società Scumberger Italia S.p.A., ancorchè privo di data e luogo di stipula, non riporta né gli estremi anagrafici né le cariche dei firmatari e/o le eventuali procure alla firma del medesimo;

RITENUTO di dover provvedere,

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, il ricorso gerarchico proposto dalla Società Electric Energy Clean s.r.l. con sede in Siracusa Via del Teatro n. 1 – P. IVA 01738970894 con il quale è stato richiesto l'annullamento del D.R.S. n. 330 del 31.05.2016, non può essere accolto e pertanto è respinto.

ART. 2) Il Servizio 8 URIG del Dipartimento Regionale dell'Energia è incaricato della notifica del presente provvedimento.

ART. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla conoscenza.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)

Palermo, li 12 07, 2016

